

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Modifica del 9 maggio 2012

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 16 novembre 2011¹ concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico è modificato come segue:

Cifra 3.1

3 Esperti ufficiali

3.1 Perfezionamento

¹ Chiunque intende ottenere l'attestato di capacità di esperto ufficiale deve avere svolto un perfezionamento pratico. Il perfezionamento comprende almeno 30 giorni lavorativi di attività amministrativa e di controllo e fornisce le conoscenze sulla procedura relativa ai compiti esecutivi nel rispettivo settore specifico.

² Deve avere inoltre frequentato un perfezionamento teorico nel quale vengono impartite, nel rispettivo settore specifico e per i principali tipi di aziende in questione, nozioni inerenti alla legislazione sulle epizootie, sulle derrate alimentari, sulla protezione degli animali e in materia di agenti terapeutici, comprese la procedura amministrativa e penale, nonché conoscenze tecniche approfondite.

³ La persona che segue un perfezionamento deve essere assistita da un veterinario ufficiale.

¹ **RS 916.402**

II

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2012.

9 maggio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova